

Articolo 72

Accesso all'azienda

(art. 45 LL)

¹ Il datore di lavoro deve permettere agli organi d'esecuzione e di vigilanza l'accesso a tutti i locali dell'azienda, compresi i refettori e i soggiorni.

² Gli organi d'esecuzione e di vigilanza, nell'ambito dei loro compiti, possono interrogare il datore di lavoro e, in assenza di terzi, i lavoratori occupati nell'azienda sull'esecuzione della legge, delle ordinanze e delle decisioni dell'autorità.

Premessa

L'obbligo generale di informazione del datore di lavoro, dei suoi lavoratori e delle persone che su mandato del datore di lavoro svolgono compiti in virtù della legge sul lavoro (giusta l'art. 45 LL, v. anche relativo commento dell'art. 45 LL) è concretizzato con il presente articolo, che disciplina la procedura in dettaglio.

Capoverso 1

I datori di lavoro devono permettere agli organi di vigilanza l'accesso a tutti i locali dell'azienda occupati dai lavoratori. Questi ultimi non comprendono soltanto i posti di lavoro. Nelle aziende che praticano il lavoro notturno, ad esempio, può rendersi opportuno anche un controllo dell'allestimento dei locali riservati alle pause.

Capoverso 2

Il presente capoverso autorizza gli organi di vigilanza a intrattenere colloqui confidenziali con le persone soggette all'obbligo di informazione. In tal modo, i datori di lavoro e i lavoratori hanno l'opportunità di discutere eventuali condizioni di lavoro o situazioni inadeguate senza che l'altra parte possa influire sulle loro affermazioni o che ne venga messa al corrente. In determinate circostanze, questi colloqui permettono di portare più facilmente alla luce le infrazioni alla legge sul lavoro. Nessuna delle due parti può avanzare la pretesa di essere presente durante i colloqui.